



Comune di Reggello

Città Metropolitana di Firenze



Piano Strutturale



Parere Motivato

(Adottato con Del. C. C. n. 89 del 17/10/2016)

(Approvato con Del. C. C. n. del/...../2017)

Allegato 12



Comune di Reggello
Protocollo Generale
N. 0006826 del 17/03/2017
Class: 06-01



COMUNE DI REGGELLO

PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGELLO
PROCEDURA DI V.A.S.
ESPRESSIONE PARERE MOTIVATO (art.26 L.R. 10/2010 e s.m.i.)

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi ambientali;

VISTA il D.Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte seconda relativa alle Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i.;

VISTA la L.R. Toscana 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" e ss.mm.ii.;

VISTA la D.C.C. n. 79 del 31/07/2012 che identifica l'Autorità competente del Comune di Reggello nella Commissione Comunale del Paesaggio istituita con D.C.C. n. 103 del 30/11/2016, integrata da un esperto in materia ambientale (Dott. Lorenzo Venturi);

DATO ATTO che la Valutazione Ambientale Strategica ha accompagnato la redazione del Piano Strutturale sin dalle sue fasi iniziali: con D.C.C. n. 68 del 14/07/2014 è stato avviato il procedimento per la formazione del Piano Strutturale ed il relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica

PREMESSO che il Proponente ha trasmesso a questa Autorità Competente il Rapporto Ambientale di VAS, lo Studio di Incidenza e la Sintesi non Tecnica, ai sensi dell'art.24 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii., allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 17/10/2016;

DATO ATTO che con nota del 16/11/2016 - prot. 29925 si è provveduto a trasmettere l'intera documentazione agli Enti territoriali competenti e ai soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 10/2010, individuati in:

- ARPAT Dipartimento Provinciale di Firenze
- A.S.L.10

- Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici e per il Paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
- Ufficio tecnico del Genio Civile di area vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia. Prevenzione sismica
- Autorità di Bacino del fiume Arno
- ATO TOSCANA CENTRO
- Publicacqua
- Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno
- Autorità Idrica Toscana 3 Medio Valdarno
- REGIONE TOSCANA Direzione Urbanistica e Politiche abitative Direzione Ambiente ed Energia
- CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Direzione Urbanistica e Ambiente
- Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
- Comune di Figline e Incisa Valdarno
- Comune di Rignano sull'Arno
- Comune di Pelago
- Comune di Castel San Niccolò
- Comune di Castelfranco Piandiscò
- Comune di Montemignaio

allo scopo di fornire, ciascuno in ragione delle specifiche competenze apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e/o emanare pareri, nulla osta o assensi comunque denominati richiesti ai fini dell'atto urbanistico e apporti e contributi collaborativi, in qualità di enti territorialmente interessati e/o soggetti competenti in materia ambientale;

CONSIDERATO che a seguito dell'invio dei documenti sopra riportati sono pervenuti i seguenti contributi:

1) **Contributo Istruttorio VAS** – art. 33 co. 2 LR 10/10 - della "Direzione Ambiente ed Energia – Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale", *Regione Toscana*, prot. n. 1184 del 16/01/2017.

2) **Contributo di Settore** della Direzione Ambiente ed Energia – "Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti", *Regione Toscana*, prot. n.3248 del 06/02/2017.

3) **Contributo Tecnico**, "Settore Tutela della Natura e del Mare", *Regione Toscana* del 10/01/2017, prot. n. 510 e prot. 1118 del 16/01/2017.

4) **Parere su Rapporto Ambientale VAS** per l'adozione del Piano Strutturale del Comune di Reggello (FI) da parte di ARPAT – Area Vasta di Centro, Firenze, prot. n. 1560 del 19/01/2017.

5) Osservazioni sulla VAS del Comune di Reggello (FI) da parte di *Dipartimento della Prevenzione, Zona Sud-Est Firenze, Via Chiantigiana 37, 50126 Firenze, prot. gen. N.6222 del 10 marzo 2017.*

Sulla base dei suddetti contributi sono stati elaborati i seguenti documenti con le relative controdeduzioni:

1) Contributo Istruttorio VAS – art. 33 co. 2 LR 10/10 - della Direzione Ambiente ed Energia – “Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale”, *Regione Toscana, prot. n. 1184 del 16/01/2017.*

Il documento pervenuto è allegato (C.1). I contenuti sono accolti con le specifiche espresse per i vari punti nelle controdeduzioni (Allegato D.1).

Punti 1. e 2. del Contributo istruttorio: accolti con le specifiche riportate in D.1;

Punto 3. del Contributo: accolto;

Punto 4. del Contributo: accolto.

2) Contributo di Settore della Direzione Ambiente ed Energia – “Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti”, *Regione Toscana, prot. n.3248 del 06/02/2017.*

Il documento pervenuto è allegato (C.2). I contenuti sono nel complesso accolti con le specifiche per le diverse tematiche come indicati nelle controdeduzioni (Allegato D.2).

3) Contributo Tecnico, “Settore Tutela della Natura e del Mare”, *Regione Toscana del 10/01/2017, prot. n. 510 e prot. 1118 del 16/01/2017.*

Il documento pervenuto è allegato (C.3). I contenuti sono accolti con le specifiche espresse nelle controdeduzioni (Allegato D.3).

4) Parere su Rapporto Ambientale VAS per l’adozione del Piano Strutturale del Comune di Reggello (FI) da parte di *ARPAT – Area Vasta di Centro, Firenze, prot. n. 1560 del 19/01/2017.*

Il documento pervenuto è allegato (C.4). I contenuti sono accolti con le osservazioni e specifiche espresse per nelle controdeduzioni (Allegato D.4).

5) Osservazioni sulla VAS del Comune di Reggello (FI) da parte di *Dipartimento della Prevenzione, Zona Sud-Est Firenze, Via Chiantigiana 37, 50126 Firenze, prot. gen. N.6222 del 10 marzo 2017.*

Il documento pervenuto è allegato (C.5). In considerazione che il documento è pervenuto dal Dip.to della Prevenzione in data 10 marzo 2017, per quanto fuori dai termini si è ritenuto opportuno, nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, esaminarlo con le seguenti osservazioni poste in tale documento (Allegato D.5).

Per tutto quanto sopra esposto, visto l'art. 26 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii., l'Autorità Competente per la VAS


ESPRIME IL SEGUENTE PARERE MOTIVATO


Alla luce delle osservazioni e dei contributi pervenuti dagli Enti competenti, si esprime parere FAVOREVOLE sul Rapporto Ambientale V.A.S. in oggetto.

L'Autorità Competente per la VAS (*Delibera di C.C. n. 79/2012, n.29/2014 e n. 103/2016*)

1. Dott. Lorenzo VENTURI 

2. Arch. Antonio BENFANTE 

3. Arch. Enrica MELE 

4. Geologo Serena VANNETTI 

Comune di Reggello (Firenze)

Risposta a “Contributo Istruttorio VAS – art. 33 co. 2 LR 10/10 della Direzione Ambiente ed Energia – Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Regione Toscana”, prot. n. 1184 del 16/01/2017 inerente:

Piano Strutturale Comunale

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i.

RAPPORTO AMBIENTALE

(ai sensi dell’art. 24 della L.R. 10/2010 e s.m.i.)

Marzo 2017

In linea di massima, il “Contributo Istruttorio” pervenuto dal Servizio “VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale”, Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana, prot. n. 1184 del 16/01/2017 è **accolto con le seguenti osservazioni**.

Come da detto “Contributo Istruttorio” (in Premessa), si ricorda che “... *in ottemperanza dell’art.25 della legge regionale n.10 del 12 febbraio 2010 - relativa a “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)” – il rapporto ambientale (RA) è parte integrante della documentazione tecnica del Piano Strutturale adottato e consultabile sul sito web comunale*”.

Consultazioni effettuate

Sono stati consultati i siti web relativi alle informazioni e dati ambientali di: Regione Toscana, SIR, SIRA, ARPAT, UC Valdarno e Pontassieve, Comune di Reggello, ASL, Autorità di Bacino Fiume Arno (oggi PGA, ‘Piano Gestione delle Acque’ e PGRA, Piano Gestione Rischio Alluvioni della ex-Autorità di Bacino del Fiume Arno, oggi Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale <http://www.appenninoseptentrionale.it>, vedasi decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.294 del 25 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.27 del 2 febbraio 2017), ISPRA, Corpo Forestale dello Stato e tenuti colloqui informali con i suddetti enti, oltre che quanto fornito dal Quadro Conoscitivo del PS di Reggello e sue Integrazioni. Sono stati utilizzati studi e ricerche disponibili, quando esistenti.

Appaiono necessarie integrazioni ed approfondimenti dei dati a livello di realtà territoriale di Reggello in relazione ad inquinamento (acqua, atmosfera, suoli, traffico, industria) e suo monitoraggio, movimenti dei bassi strati dell’atmosfera, influenza ed effetti dei cambiamenti climatici, contenimento o mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici, parametri per le valutazioni economico-ambientali e sostenibilità, Deflusso Minimo Vitale, trattamento dei reflui, discariche e smaltimento dei rifiuti, inserimento paesaggistico, capacità di carico dei suoli ad uso intensivo, uso delle aree verdi (senso lato) urbane, peri-urbane e rurali come sistema integrato anche per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, salvaguardia e miglioramento della biodiversità nelle aree a maggior impatto infrastrutturale ed edilizio.

Il Comune di Reggello si è adoperato per l’integrazione di dati conoscitivi, ad esempio con lo studio redatto per l’analisi della variabilità climatica a Reggello (RA, Capitolo 4 ed Appendici D.1, D.2 e D.3), le Integrazioni prodotte per il settore agricolo, per il settore forestale e per gli aspetti geologici, sismici, idrici ed idraulici (vedi sito *web* Comune di Reggello).

Il RA evidenzia la necessità di integrazioni ed approfondimenti dei dati disponibili ad esempio sull’inquinamento atmosferico, fatto che costituisce **seria difficoltà** sia per l’attuazione dei disposti normativi in tema di prevenzione e miglioramento della qualità dell’aria e per la localizzazione delle sorgenti inquinanti locali e di area vasta, sia per l’attuazione di un piano di monitoraggio dell’inquinamento.

Questo dovrà riflettersi sulla realizzazione di una rete di rilevamento degli inquinanti atmosferici per tipologia, fascia altitudinale, sorgenti di emissione e distribuzione di movimenti dei bassi strati dell'atmosfera, da sviluppare ed attuare in collaborazione con gli enti ed istituzioni competenti in materia.

Altro elemento che ostacola la redazione di un Piano di Monitoraggio degli inquinanti (senso lato) è, a quanto risulta al momento, la non disponibilità della distribuzione delle malattie tumorali e/od altre patologie potenzialmente legate agli inquinanti, che permetterebbe una più efficace azione di monitoraggio, controllo e, possibilmente, prevenzione.

Punto 1. “Quadro conoscitivo ambientale e problematiche esistenti (l.r. 10/10 lett. b, c, d)

e

Punto 2 “Valutazione degli effetti ambientali della strategia di sviluppo sostenibile del PS a livello di UTOE e dimensionamento (l.r. 10/10 All. 2, lett. f)”

I contenuti del RA sono riferiti alle diverse tematiche del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale di Reggello ed alle successive Integrazioni, visibili *online* nel sito *web* del Comune stesso.

Nel RA, i vari rimandi normativi ed i *links* per vari siti *online* sono parte stessa del RA e sono in questa forma per evitare eccessivi appesantimenti nella lettura del documento. I rimandi alle varie normative implicano *obbligatoriamente* che non può esistere alcuna discrezionalità in quanto si tratta, appunto di leggi e regolamenti europei, nazionali, regionali, ecc.

Rispetto al “Contributo di Settore” oggetto della presente risposta, si osserva che ad esempio i Capitoli 1, 2, ed in particolare il 3 su “PAER, PAI e PIT a Reggello” ed il 5 su “La VAS a Reggello” si riferiscono espressamente a tali tre atti sovraordinati a livello pianificatorio; *il RA indica che tali indirizzi ed obiettivi sono condivisi e perseguiti dal Comune di Reggello*, che ne darà applicazione a livello locale in relazione alle specificità e particolarità del suo territorio. In altre parole, il Comune di Reggello condivide gli stessi indirizzi ed obiettivi, per cui saranno *il Piano Operativo e il Regolamento Edilizio che ne dovranno garantire l'attuazione a livello di scala locale* per le rispettive competenze e funzioni.

E' importante tenere presente che il RA è nettamente indirizzato all'approccio interdisciplinare nella valutazione e gestione del territorio. Per questo, i temi sono trattati in capitoli separati ma, per loro natura e definizione, sono da considerare operanti come un complesso organico e non per compartimenti stagni, separati. Ad esempio, il capitolo 12 (“Economia Ambientale e Sviluppo del Territorio”) pone le basi imprescindibili per uno sviluppo sostenibile *sia in chiave ambientale che economica*. In questo, gli Obiettivi (par. 12.1) di analisi ed i criteri sono differenziati per settori tematici e forme di sviluppo, che per loro stessa struttura necessitano a loro volta delle informazioni ambientali (in senso lato) derivanti anche dagli indicatori e dal monitoraggio per poter essere elaborati, analizzati, valutati ed eventualmente scelti.

I vari indicatori ambientali da monitorare sono riportati in capitoli diversi; appare chiaro, infatti, che sarebbe inutile ripetere i medesimi più volte. Ad esempio, se per l'uso dei suoli sono indicati puntualmente (par. 8.3.2) i "Parametri ed indicatori per la gestione ed il monitoraggio", essi valgono, appunto, per i "suoli" in generale. Infatti, sempre in questo paragrafo è scritto "... Considerato quanto riscontrato a livello di modificazioni del clima, diviene strumento pianificatorio-gestionale il monitoraggio dei possibili cambiamenti di importanti caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dei terreni ... (e qui non si distingue affatto se siano suoli agrari, forestali, di servizio alla difesa idraulica, allo smaltimento di rifiuti, ecc.). Continuando, si legge chiaramente che "... I parametri-indicatori suddetti rispettano i criteri della multifunzionalità, quindi sono validi ed utilizzabili anche per altri temi di valutazione e pianificazione quali, ad esempio, la tutela delle acque dall'inquinamento, la gestione e miglioramento della biodiversità, lo stoccaggio di CO₂, la valorizzazione turistica e ricreativa, la prevenzione antincendio, le funzioni igienico-sanitarie degli ambienti (semi)-naturali e degli agroecosistemi, l'adeguamento delle tecniche e coltivazioni agricole a mutamenti ambientali e/o di mercato ..."; possiamo ricordare anche lo sviluppo di infrastrutture, l'uso di fitofarmaci, ed altro.

In effetti, nel RA il "Trattamento dei dati pedologici e stagionali" (par. 8.3.3) indica tipi e metodi per il monitoraggio (es. *kriging*, *Palmer Index*, ...) e, in modo più progredito, indirizza verso lo sviluppo ed elaborazione di una modellistica attualmente non esistente ma necessaria alla pianificazione, valutazione e gestione del territorio; ulteriori e/o diversi indicatori potranno essere inseriti a livello di Piano Operativo in base ad eventuali emergenze o specificità locali.

Se questi parametri ed indicatori per il monitoraggio, quali *strumento essenziale e cogente per la pianificazione e gestione del territorio*, sono adatti a soddisfare gli obiettivi normativi ad esempio della l.r. n.56 del 6 Aprile 2000 (es.: artt. 3 e 12), dell'art. 6 della legge regionale n.5/95 poi modificato dall'art. 18 della legge regionale n.30/2000 o della legge regionale n.91 dello 11/12/1998, del D.Lgs. n.150/2012, ecc., essi servono anche e necessariamente alla valutazione progettuale delle opere ed attività disciplinate dalla legge ed al regolamento forestale della Toscana, che vanno ben oltre le sole attività colturali di boschi e foreste, alla valutazione d'impatto ambientale nei casi previsti dalla l.r. n.53/2001 ed alla valutazione d'incidenza come da art. 15 della l.r. 56/2000 e l.r. 10/10 e successive modifiche ed integrazioni. Questi aspetti, tuttavia, dovranno essere sviluppati, proprio per evitare generalizzazioni e genericità, nel Piano Operativo e, per le funzioni e competenze, nel Regolamento Edilizio.

Nel Capitolo 4 del RA sono indicate quali importanti basi stesse delle strategie del PAER, del PIT e del PAI (oggi PGA, 'Piano Gestione delle Acque' e PGRA, Piano Gestione Rischio Alluvioni) della ex-Autorità di Bacino del Fiume Arno, oggi Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (<http://www.appenninosettentrionale.it>), vedasi decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.294 del 25 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.27 del 2 febbraio 2017. Tale Capitolo 4 del RA, relativo a "Il Quadro Conoscitivo del Comune di Reggello per il Nuovo Piano Strutturale – L'Allegato A.2", (oggi modificato nel titolo in D.1, D.2 e D.3) tratta esplicitamente di cambiamenti e variabilità del clima a Reggello, effetti ed impatti e di quanti aspetti e settori del territorio reggellese dovrebbero essere oggetto di monitoraggio e di verifica, **comprese le opere pubbliche private e pubbliche, intensive ed estensive, ed i manufatti** (par. 4.1.2). Si definisce, nelle "Conclusioni" (par. 4.2 del RA) che i risultati dell'analisi

climatica a livello locale si raccordano a quelli a più ampia scala dello (ex-) Piano di Bacino del Fiume Arno e che le problematiche **coincidono** con quelle del Quaderno n.10 “Bilancio idrogeologico del bacino dell’Arno” (già dal 2001) della ex-AdB Fiume Arno, **inclusi i parametri utili per il monitoraggio**.

Il successivo Capitolo 5 del RA, “La VAS a Reggello”, esprime per Reggello, anche sulla base del Quadro Conoscitivo integrato con l’analisi climatica (All. A.2 – oggi Appendici D.1, D.2 e D.3) ed in recepimento delle indicazioni ed obiettivi del PAER, del PIT e dello (ex-) PAI, gli obiettivi di protezione ambientale nel Comune di Reggello. Si specifica che (par. 5.3) “... *Indicazioni aggiuntive ed integrazioni di compatibilità ambientale degli interventi sono riportate o precisate nei vari capitoli della VAS ...*”. Per Reggello, stante quanto sopra, gli “Obiettivi della pianificazione” sono sintetizzati nel par. 6.2 del RA.

Il Capitolo 7 “Le Risorse Idriche” del RA, stabilisce quali siano i principali parametri per la valutazione delle risorse idriche disponibili e la pianificazione sostenibile dei loro usi sotto la presenza dei cambiamenti climatici, con tanto di rimando (online) tecnico agli obiettivi, metodi, procedure e linee guida per la realizzazione del monitoraggio e del suo uso, come da All. 8.8 (Dicembre 2015) della ex-A.d.B. Arno. E’ esplicitato, nel RA, che le previsioni e disposizioni sono applicate al territorio di Reggello, con particolare attenzione alla verifica dell’efficacia del Piano ai sensi del cambiamento climatico (Allegato 8.5 del documento ex-A.d.B Arno – Aggiornamento del Piano, Distretto Appennino Settentrionale, marzo 2016) ed alla lista degli inquinanti specifici e delle sostanze prioritarie monitorate (vedasi ulteriore *link* nel Cap. 7).

La non disponibilità di alcuni dati, durante la stesura del RA, **ha ostacolato ulteriori specificazioni** in attesa di integrazioni o di riscontro di dati non generici che dovranno essere più di dettaglio tipologico, **quando non già predisposti dalla normativa di riferimento o dai protocolli tecnici specifici**, in sede di Piano Operativo. Si ricorda, in tal senso, che **i frequenti rimandi alla normativa del RA implicano di per sé che le attività di monitoraggio e valutazione nella pianificazione e gestione delle risorse (senso lato) e del territorio debbano essere poste in essere**. Peraltro, **molti dei parametri/indicatori per il monitoraggio degli usi e degli impatti sono già indicati in più paragrafi del RA** (es.: ETP, Deflusso Minimo Vitale, bilancio compensativo, distanza di intervento dagli alvei secondo classi di pendenza, ecc.).

Sempre in ottemperanza all’art.25 della l.r. 10/10, sopra citato, **il Quadro Conoscitivo dovrà essere integrato quanto prima dagli accertamenti svolti sugli andamenti climatici e la loro variabilità** (Appendici D.1, D.2 e D.3) quali basi recenti per il Capitolo 4 del RA, **le cui indicazioni ed indirizzi debbono informare il PS e lo Statuto del Territorio**.

Il Piano Operativo provvederà all’applicazione mirata e di dettaglio di quanto sopra previsto, per le competenze funzionali del Comune, eventualmente integrando alcuni parametri ed indicatori sulla base sia dei dettami normativi che di possibili emergenze o specificità locali.

In merito al dimensionamento delle UTOE, esso è stato significativamente rivisto *successivamente al deposito del RA*, per cui **si concorda che quanto richiesto nel “Contributo Istruttorio” debba trovare adeguamento e risposta nel Piano Operativo**, supportato anche da quanto emerso in sede di Integrazioni al Quadro Conoscitivo e di Contributi di Settore.

Si consideri, ad esempio, che per le “Aree Protette” l’indicazione della VAS è quella della opzione “Consumo di Suolo Zero”: assenza di nuove edificazioni e bilancio compensativo dei suoli agrari e forestali.

Dovrà essere modificata, anche in coerenza e non in contrasto con la legge forestale, quella sulle aree protette e sulla difesa del suolo, *qualsiasi indicazione o definizione* che veda il bosco come “... strumento di degrado del territorio ...”, *incompatibile ed in contrasto* con le molteplici funzioni degli ecosistemi forestali, dei parametri di valutazione di impatto, di protezione idrogeologica, di mitigazione degli impatti del clima, di miglioramento della biodiversità (vedasi anche PAER e PGRA), dell’azione depurativa, di immagazzinamento di CO₂, ed altre. Ciò contrasta anche la incentivazione delle funzioni economiche indicate dalla Integrazione del Quadro Conoscitivo (foreste). Ad esempio, l’art. 1 della legge forestale della Toscana (n. 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni) statuisce che:

“... 1. *La Regione Toscana riconosce il bosco come bene di rilevante interesse pubblico e ne persegue la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e culturali.*

2. *La conservazione del bosco, quale bene irrinunciabile della società toscana, è perseguita anche attraverso il mantenimento dell’indice forestale esistente. La valorizzazione economica del bosco concorre allo sviluppo rurale complessivo della Toscana. ...”*

Laddove vi siano aree protette ed in rispetto alla normativa, *i piani di gestione od i regolamenti specifici*, quindi *sviluppati specificamente per ogni contesto*, dirimeranno la questione sulla base delle finalità istitutive, naturalistiche ed ambientali dei luoghi verificate dalle previste commissioni scientifiche.

Punto 3. Misure di mitigazione ambientale, linee guida ed indirizzi per la sostenibilità

I contenuti del “Contributo Istruttorio” sono recepiti totalmente. Il RA indica vari testi e documenti di riferimento di appoggio quali strumenti da utilizzare ed applicare nel PS e nel Piano Operativo; altri, non menzionati ma di supporto, applicazione od integrazione dei disposti dei livelli pianificatori superiori, dovranno essere allegati. Si noti che in questo quadro di mitigazione sono da comprendere gli adempimenti, per le parti di competenza comunale, delle previsioni del D.Lgs. n.150 del 14 agosto 2012 sull’uso sostenibile dei pesticidi e del D.M. 22 gennaio 2014 che ne prevede l’attuazione con il Piano Nazionale. Si mette in evidenza come l’art. 6, comma 4 del suddetto D.Lgs. tiene conto delle **restrizioni d’uso in aree ed ambiti particolari come ad esempio le aree protette ed altre aree specifiche**, l’applicazione del principio di precauzione, la **definizione di indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle misure in esso previste.**

Punto 4. Monitoraggio integrato PS e VAS

Accogliendo quanto indicato al Punto 4 del “Contributo istruttorio” ed in adempimento di quanto comunque sancito dall’art.29 della l.r. 10/10, che dispone:

“ ... Art. 29 Monitoraggio.

1. Il monitoraggio dei piani e dei programmi assicura: a) il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull’ambiente, dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati; b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.

2. Le attività di monitoraggio previste costituiscono parte integrante del rapporto ambientale. Esse comprendono il controllo degli indicatori preventivamente selezionati, con riferimento specifico sia agli obiettivi del piano o del programma ed alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità ambientale individuate nel rapporto ambientale.

3. Il piano o programma individua le responsabilità, i ruoli e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio. Il monitoraggio è effettuato anche avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l’attività dell’Agenzia.

4. Al fine di evitare duplicazioni, nelle attività di monitoraggio di cui al presente articolo sono utilizzate, ove possibile, le modalità e le procedure di controllo eventualmente esistenti e già predisposte. Per i piani e programmi regionali, il monitoraggio è disciplinato dalla l.r. 49/1999. Esso è adeguatamente incrementato, in attuazione della presente legge, dagli elementi specificamente ambientali.

5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web del proponente, dell’autorità procedente e dell’autorità competente.

6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma. Esse sono inoltre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione. ... ”

si rileva che, come riferito nei capi precedenti, criteri, parametri ed indicatori sono in parte indicati nei diversi capitoli del RA, sono frequentemente multifunzionali (lo stesso indicatore può avere usi molteplici) ed in parte sono indicati dalla normativa esistente. Necessitando di dati fondamentali compiuti per alcuni settori (es.: inquinamento atmosferico, derivati dei prodotti chimici in agricoltura, Deflusso Minimo Vitale, Indice Biologico Esteso, ecc.), il Piano Operativo dovrà recepire quanto già indicato e pianificare, *anche con indicazioni progettuali*, una o più reti di monitoraggio e controllo adeguate agli scopi ed ai diversi settori *per quanto concerne le competenze comunali* (vedasi anche art. 17 della l.r. 17/2016).

Oltre a quanto già indicato ad esempio nei Capitoli 4, 7, 9, 10, 11, e 12 del RA e richiamando quanto già espresso dalla normativa, quindi implicitamente alla corretta pianificazione ed uso delle risorse, gli indicatori sono quei parametri idonei a monitorare le variabili espresse nelle normative

di settore specifiche (es.: l.r. 80/2015, l.r. 20/06, ecc ...). Sono considerati quegli indicatori (senso lato) che sono già usati dal PAER e dal PGRA e che si applicheranno a scala infra-comunale e/o a quelli che si possono raccordare in termini tecnici.


Come base di riferimento tecnico, si fa riferimento a quanto prodotto da ISPRA (<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi>).

Per quanto riguarda i suoli, la **corretta e completa applicazione** della legge forestale e del suo regolamento, con Capi espressamente riferiti alla conservazione dell'equilibrio idrogeologico, della falda (piezometrica) e delle condizioni geopedologiche per movimenti di terreno, opere e manufatti (edifici inclusi), in unione alla normativa sulla tutela del suolo e delle risorse idriche, contiene intrinsecamente quelle soglie di sostenibilità e di capacità di carico (portante) atte a tutelare e prevenire usi peggiorativi o inadatti delle risorse. La suddetta normativa da' anche parametri tecnici per le valutazioni che *dovranno essere adattati al territorio di Reggello* (es.: classi di pendenza, matrice geologica, andamento delle portate (deflussi) in riferimento all'andamento termico e/o pluviometrico stagionale, ecc ...) in sede di Piano Operativo e Regolamento Edilizio.

In relazione al **consumo di suolo nelle UTOE**, esso segue ed applica il **criterio della massima limitazione possibile** sulla base dei dati relativi a:

- a) incremento demografico previsto;
- b) soluzioni tecniche che possano consentire il recupero della permeabilità e/o capacità d'infiltrazione per l'eventuale consumo di suolo che si rendesse necessario. Il Piano Operativo ne indicherà tipologie, classi, modalità e superfici;
- c) incremento e/o miglioramento delle tipologie (senso lato) di opere, manufatti, edifici, infrastrutture a minor consumo energetico ed architetture d'insieme atte a mitigare significativamente la diffusione di inquinanti nei bassi strati dell'atmosfera, a ridurre le alte temperature dell'aria, ad impiegare materiali riciclabili e/o con certificazione ambientale;
- d) minimizzazione della produzione di inquinanti di qualsiasi tipo, riciclaggio dei materiali (in cui, ovviamente, i rifiuti) ed ottimizzazione della depurazione delle acque;
- e) minimizzare la realizzazione di nuovi edifici, manufatti ed altre costruzioni ed operare a favore del recupero, ripristino, ristrutturazione od adeguamento funzionale di quanto già esistente in chiave di sostenibilità ambientale, paesaggistica, storica e di salute pubblica (in senso lato). Il Piano Operativo provvederà criteri, modalità e dettagli per le diverse UTOE;
- f) forte attenzione alla fruibilità da parte di categorie svantaggiate (es: disabili, anziani, ...);
- g) divieto di realizzare edifici od intervenire sugli esistenti o comunque trasformazioni dei luoghi che superino in altezza la condizione esistente, in particolare dove esistano visuali paesaggistiche di rilievo e/o comunque d'importanza per i residenti. Il Piano Operativo provvederà criteri, modalità e dettagli per le diverse UTOE;
- h) la "capacità di carico" o "portante" di usi, attività o quanto riportato nei punti precedenti, intesa come parametro vincolante per la sostenibilità ambientale ed economica (si veda anche il Capitolo 12 del RA, dovrà essere analizzata, stimata e dettagliata per tipologie di opere, attività ed usi per le diverse UTOE nel Piano Operativo.

Come anticipato, **nelle aree protette ed in prossimità di esse è adottata l'opzione "consumo di suolo zero"**. Per i suoli agrari e forestali, fatte salve le disposizioni normative vigenti ed i piani di gestione o regolamenti esistenti (o futuri), si può avere un limitato consumo di suolo purché sia garantito il recupero a fini migliorativi ambientali di superfici pari o superiori *in primis*. Particolare attenzione è data a quelle azioni compensative che prevedono lo stoccaggio di CO₂ e la regimazione idraulica, anche in riferimento agli obiettivi del PAER e del PGRA. Il Piano Operativo ed il Regolamento Edilizio dovranno attuare quanto stabilito negli specifici paragrafi dei Capitoli 8, 9, 10 ed 11 del RA.



Comune di Reggello (Firenze)

Controdeduzioni a “Contributo di Settore della Direzione Ambiente ed Energia – Settore “Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti”, Regione Toscana, dello 06/02/2017, prot. n.3248, inerente:

Piano Strutturale Comunale

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i.

RAPPORTO AMBIENTALE

(ai sensi dell’art. 24 della L.R. 10/2010 e s.m.i.)

Marzo 2017

Premessa

In relazione al contributo di settore della Direzione Ambiente ed Energia – Settore “Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti”, Regione Toscana, dello 06/02/2017, prot. n.4348, **i contenuti sono nel complesso recepiti e quindi accettati** in quanto, in linea di massima, confermano quanto indicato nel Rapporto Ambientale (RA) svolto per il nuovo Piano Strutturale del Comune di Reggello (FI).

I contenuti del RA, per le diverse tematiche, sono riferite alle diverse tematiche del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale di Reggello

http://www.comune.reggello.fi.it/opencms/multimedia/documents/1409663903374_QUADRO_CO_NOSCITIVO_giugno_2014.pdf ed alle successive Integrazioni, visibili *online* nel sito *web* del Comune stesso.

Nel RA, i vari rimandi normativi ed i *links* per vari siti *online* sono parte stessa del RA e sono in questa forma per evitare eccessivi appesantimenti nella lettura del documento. I rimandi alle varie normative implicano *obbligatoriamente* che non può esistere alcuna discrezionalità in quanto si tratta, appunto di leggi e regolamenti europei, nazionali, regionali, ecc.

Si fa presente, tuttavia, riguardo al Contributo di Settore oggetto della presente risposta, che ad esempio i capitoli 1, 2 ed in particolare il 3 (“PAER, PAI e PIT a Reggello”) ed il 5 (“La VAS a Reggello”) si riferiscono espressamente a tali tre atti sovraordinati a livello pianificatorio: il RA indica che tali indirizzi ed obiettivi sono condivisi e perseguiti dal Comune di Reggello, che ne darà applicazione a livello locale in relazione alle specificità e particolarità del suo territorio. In altre parole, gli stessi indirizzi ed obiettivi dato sono condivisi, mentre il Piano Operativo e il Regolamento Edilizio ne dovranno garantire l’attuazione a livello di scala locale nei rispettivi scopi e funzioni.

E’ importante avere presente che il RA è nettamente indirizzato all’approccio interdisciplinare nella valutazione e gestione del territorio. Per questo, i temi sono trattati in capitoli separati ma per loro natura e definizione sono da considerare *operanti come un complesso organico* e non per compartimenti stagni, separati. Ad esempio, il capitolo 12 (“Economia Ambientale e Sviluppo del Territorio”) pone le basi imprescindibili per uno sviluppo sostenibile *sia in chiave ambientale che economica*. In questo, gli Obiettivi (par. 12.1) di analisi ed i criteri sono differenziati per settori tematici e forme di sviluppo, che per loro stessa struttura necessitano a loro volta delle informazioni ambientali (in senso lato) derivanti anche dagli indicatori e dal monitoraggio per poter essere elaborati, analizzati, valutati ed eventualmente scelti. I vari indicatori ambientali da monitorare sono riportati in capitoli diversi; infatti, sarebbe inutile ripetere i medesimi più volte. Ad esempio, se per l’uso dei suoli sono indicati puntualmente (par. 8.3.2) i “Parametri ed indicatori per la gestione ed il monitoraggio”, essi valgono, appunto, per i “suoli”: siano essi agrari, forestali, periurbani, ecc.; infatti, sempre in questo paragrafo è scritto “... *Considerato quanto riscontrato a livello di modificazioni del clima, diviene strumento pianificatorio-gestionale il monitoraggio dei possibili cambiamenti di importanti caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dei terreni* ... (e qui non si distingue affatto se siano suoli agrari, forestali, di servizio alla difesa idraulica, allo smaltimento di

rifiuti, ecc.). Continuando, si legge che “... *I parametri-indicatori suddetti rispettano i criteri della multifunzionalità, quindi sono validi ed utilizzabili anche per altri temi di valutazione e pianificazione quali, ad esempio, la tutela delle acque dall'inquinamento, la gestione e miglioramento della biodiversità, lo stoccaggio di CO₂, la valorizzazione turistica e ricreativa, la prevenzione antincendio, le funzioni igienico-sanitarie degli ambienti (semi)-naturali e degli agro-ecosistemi, l'adeguamento delle tecniche e coltivazioni agricole a mutamenti ambientali e/o di mercato ...*”; possiamo ricordare, fra questi, anche *lo sviluppo di infrastrutture*, ed altro.

In effetti, nel RA il “Trattamento dei dati pedologici e stazionali” (par. 8.3.3) indica tipi e metodi per il monitoraggio (es. *kriging*, *Palmer Index*, ecc ...) e, in modo più progredito, indirizza verso lo sviluppo ed elaborazione di una modellistica attualmente non esistente ma necessaria alla pianificazione, valutazione e gestione del territorio. A livello di maggior dettaglio oppure di temi specifici od ulteriori, il Piano Operativo potrà aggiungere altri indicatori.

Se questi parametri ed indicatori per il monitoraggio, quali *strumento essenziale e cogente per la pianificazione e gestione del territorio*, sono adatti a soddisfare gli obiettivi normativi ad esempio della l.r. n.56 del 6 Aprile 2000 (es.: artt. 3 e 12), dell'art. 6 della legge regionale n.5/95 poi modificato dall'art. 18 della legge regionale n.30/2000 o della legge regionale n.91 dello 11/12/1998, del D.Lgs. n.150/2012, ecc., essi servono anche e necessariamente alla valutazione progettuale delle opere ed attività disciplinate dalla legge ed al regolamento forestale della Toscana, che vanno ben oltre le sole attività colturali di boschi e foreste, alla valutazione d'impatto ambientale nei casi previsti dalla l.r. n.53/2001 ed alla valutazione d'incidenza come da art. 15 della l.r. 56/2000 e l.r. 10/10 e successive modifiche ed integrazioni. Questi aspetti, tuttavia, dovranno essere sviluppati, proprio per evitare generalizzazioni e genericità, nel Piano Operativo e, per le funzioni e competenze, nel Regolamento Edilizio.

Nel Capitolo 4 del RA sono indicate quali importanti basi stesse delle strategie del PAER, del PIT e del PAI (oggi PGA, ‘Piano Gestione delle Acque’ e PGRA, Piano Gestione Rischio Alluvioni) della ex-Autorità di Bacino del Fiume Arno, oggi Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (<http://www.appenninosettentrionale.it>), vedasi decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.294 del 25 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.27 del 2 febbraio 2017. Tale Capitolo 4 del RA, relativo a “Il Quadro Conoscitivo del Comune di Reggello per il Nuovo Piano Strutturale – L'Allegato A.2”, (oggi modificato nel titolo in D.1, D.2 e D.3) tratta esplicitamente di cambiamenti e variabilità del clima a Reggello, effetti ed impatti e di quanti aspetti e settori del territorio reggellese dovrebbero essere oggetto di monitoraggio e di verifica, **comprese le opere pubbliche private e pubbliche, intensive ed estensive, ed i manufatti** (par. 4.1.2). Si definisce, nelle “Conclusioni” (par. 4.2 del RA) che i risultati dell'analisi climatica **a livello locale si raccordano** a quelli a più ampia scala dello (ex-) Piano di Bacino del Fiume Arno e che le problematiche **coincidono** con quelle del Quaderno n.10 “Bilancio idrogeologico del bacino dell'Arno” (già dal 2001) della ex-AdB Fiume Arno, **inclusi i parametri utili per il monitoraggio**.

Il successivo Capitolo 5 del RA, “La VAS a Reggello”, esprime per Reggello, anche sulla base del Quadro Conoscitivo integrato con l'analisi climatica (All. A.2 – oggi Appendici D.1, D.2 e D.3) ed in recepimento delle indicazioni ed obiettivi del PAER, del PIT e dello (ex-) PAI, gli obiettivi di

protezione ambientale nel Comune di Reggello. Si specifica che (par. 5.3) “... *Indicazioni aggiuntive ed integrazioni di compatibilità ambientale degli interventi sono riportate o precisate nei vari capitoli della VAS ...*”. Per Reggello, stante quanto sopra, gli “Obiettivi della pianificazione” sono sintetizzati nel par. 6.2 del RA.

Il Capitolo 7 “Le Risorse Idriche” del RA, stabilisce quali siano i principali parametri per la valutazione delle risorse idriche disponibili e la pianificazione sostenibile dei loro usi sotto la presenza dei cambiamenti climatici, con tanto di rimando (*online*) tecnico agli obiettivi, metodi, procedure e linee guida per la realizzazione del monitoraggio e del suo uso, come da All. 8.8 (Dicembre 2015) della ex-A.d.B. Arno. E’ esplicitato, nel RA, che *le previsioni e disposizioni sono applicate al territorio di Reggello, con particolare attenzione alla verifica dell’efficacia del Piano ai sensi del cambiamento climatico* (Allegato 8.5 del documento ex-A.d.B Arno – Aggiornamento del Piano, Distretto Appennino Settentrionale, marzo 2016) *ed alla lista degli inquinanti specifici e delle sostanze prioritarie monitorate* (vedasi ulteriore *link* nel Cap. 7).

Il Piano Operativo provvederà all’applicazione mirata e di dettaglio di quanto sopra previsto, per le competenze funzionali del Comune, eventualmente integrando alcuni parametri ed indicatori sulla base sia dei dettami normativi che di possibili emergenze o specificità locali.

Componente atmosfera

Quanto indicato dal Contributo di Settore corrisponde con quanto indicato dal RA (par. 13.1), dove è riportato anche il *link* per la identificazione *online* delle aree omogenee per fonti di inquinamento, caratteristiche orografiche e meteo-climatiche e di urbanizzazione.

Si noti ad esempio che, **stante l’obbligatorietà**, il RA implicitamente prevede che, come da Contributo di Settore in questione, **il Comune adegui i regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove prevista l’adozione, i piani degli orari agli interventi inseriti nei propri PAC**. Laddove i livelli di inquinamento rispettano i valori limite di qualità dell’aria, le trasformazioni (senso lato) dovranno garantire le misure necessarie a preservare la qualità dell’aria e che il PAER individua aree non idonee e criteri di installazione per impianti termici a biomasse (vedasi anche da par. 13.5 a par. 13.5.4 del RA).

Nel rispetto formale della Direttiva 2008/50/CE **il RA evidenzia l’insufficienza e/o genericità dei dati disponibili sull’inquinamento atmosferico (ARPAT, ASL)**, che costituisce **seria difficoltà** sia per l’attuazione dei disposti normativi in tema di prevenzione e miglioramento della qualità dell’aria che per la localizzazione delle sorgenti inquinamenti locali e di area vasta, sia per l’attuazione di un piano di monitoraggio dell’inquinamento. Questo, **sul piano tecnico, dovrà riflettersi sulla realizzazione di una rete di rilevamento degli inquinanti atmosferici per tipologia, fascia altitudinale, sorgenti di emissione e distribuzione di movimenti dei bassi strati dell’atmosfera**, da sviluppare ed attuare in collaborazione con gli enti ed istituzioni competenti in materia.

Il RA, al paragrafo 13.3, richiama ad esempio il D.Lgs. 150/2012 (vedasi anche D.M. 22 gennaio 2014), la quale si darà attuazione, per le competenze comunali, nel Piano Operativo. In tal senso, si

mette in evidenza come l'art. 6, comma 4 del suddetto D.Lgs. tiene conto delle restrizioni d'uso in aree ed ambiti particolari come ad esempio le aree protette ed altre aree specifiche, l'applicazione del principio di precauzione, la definizione di indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle misure in esso previste.

Componente energia

Il Contributo di Settore di cui alla presente è **totalmente accolto**, ed in particolare le indicazioni riportate ai capi a1), a2), b1), b2) e b3) della "Componente energia". Quanto sopra è stato recepito nel RA, vedasi ad esempio i paragrafi 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5. In particolare, il RA sottolinea gli aspetti relativi alle aree di rilevanza ambientale quali quelle di Rete Natura 2000, gli obblighi normativi per VIA e Valutazione di Incidenza, **richiamando esplicitamente la necessità di operare una verifica di coerenza con gli obiettivi di conservazione di tali aree** (par. 2.1.5). In esso è stabilito che **dovrà essere prevista la localizzazione specifica degli interventi, l'analisi dello stato di conservazione e dei livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti, la descrizione degli interventi di trasformazione con specifico riferimento agli aspetti infrastrutturali, residenziali e normativi previsti e della loro incidenza sugli habitat e sulle specie presenti** (vedasi anche Cap. 11 del RA). **Stante la specificità intrinseca delle trasformazioni (senso lato) cui può essere oggetto un territorio a livello infra-comunale, la tematica dovrà essere affrontata in sede di Piano Operativo e di Regolamento Edilizio.**

Si veda, in riferimento al "Contributo di Settore", anche il Cap. 14 del RA (impianti a biomasse e mini-idroelettrico). *Considerata la specificità di tali soluzioni*, includendo anche la produzioni da energia eolica, le specifiche progettuali, i parametri per la valutazione di impatto ambientale, le potenziali localizzazioni, sempre adempiendo alla normativa di settore ed a quanto stabilito dalla pianificazione e regolamentazione di ordine superiore a quello comunale, sono da individuare a livello di Piano Operativo e di Regolamento Edilizio.

Componente rumore

Il "Contributo di Settore" è **accolto** e condiviso. Il RA, nei par. dal 13.4 al 13.4.4, cita la stessa normativa che è in parte esplicitata dal "Contributo di Settore". In esso si rileva che i Comuni – quindi anche Reggello – devono **obbligatoriamente** adottare un Piano di Risanamento Acustico (PRCA) quando viene accertato un superamento dei valori limite di attenzione definiti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) o nel caso di contatto di aree nella classificazione acustica i cui valori limite di rumore consentito si discostano per più di 5dB(A). Il Comune di Reggello si è dotato del PCCA (D.C.C. n.116 del 27/09/2002), reperibile presso gli uffici di quest'ultimo e di altra documentazione relativa (par. 13.4.4).

Comunque, sono ribadite l'obbligatorietà e l'importanza di quanto espresso dal "Contributo di Settore" di cui alla presente; all'uopo, si consideri anche la Delibera n.1182 del 09-12-2015 della Giunta Regionale Toscana

(<http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2015DG00000001488>)

Componente radiazioni non ionizzanti e ionizzanti

Il "Contributo di Settore" è **accolto** completamente. Esse, inoltre, si raccorda alle previsioni del Capitolo 12 del RA e si inserisce nei par. 2.1, 2.1.1 e 2.1.2 di quest'ultimo. Il Piano Operativo dovrà tenerne conto nelle parti di competenza comunale.

Componente rifiuti

Il "Contributo di Settore" è **accolto** completamente. Il Piano Operativo dovrà tenerne conto nelle parti di competenza comunale.


Componente Risorse Idriche

Il Contributo di Settore è **accolto nella sua totalità**. Nel RA è già espresso, ad esempio, quali siano gli obblighi, gli obiettivi, gli indicatori, il monitoraggio specificato (es.: Cap. 7, par. 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 9.1, 9.6, 9.7.1, 9.7.2, 9.12, 10.2 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3 3.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4). Essi devono essere recepiti dal Piano Strutturale e dettagliati nel Piano Operativo e nel Regolamento Edilizio; ulteriori parametri od indicatori potranno essere adottati nel caso di emergenze o specificità locali.

Per quanto riguarda la nota pervenuta sul "*... progettare e realizzare le opere di fondazione ed in generale qualsiasi opera interferente con il sottosuolo, in modo da non permettere infiltrazioni di falda ...*", il RA già esplicita ad esempio il comma 3 delle "Misure di protezione integrate ai sensi delle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE – Infrastrutture verdi", come disciplinato dal PGRA (par.11.2) e le autorizzazioni necessarie alla trasformazione dei boschi e **dei suoli** secondo i vincoli idrogeologico e paesaggistico che **includono** la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per **la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive e la realizzazione di ogni opera e movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque** (l.r. 39/2000 e successive modifiche, detta anche "legge forestale) (es. par. 10.3.3). La corretta nota del "Contributo di Settore" cui sopra è estesa ed approfondita negli artt. dal n.73 al n.74 del Regolamento d'Attuazione della "legge forestale" della Toscana (n.48/R dello 8 agosto 2003) e richiamata espressamente dal RA. Trattandosi di *normativa relativa ai suoli e quindi non sottoposta a discrezionalità*, il Piano Strutturale ma soprattutto il Piano Operativo ed il Regolamento Edilizio devono tenerne conto.

Per le risorse idriche, il RA evidenzia per il territorio di Reggello l'insufficienza della disponibilità dei dati (par. 13.2) sia nei confronti dei fitofarmaci (par. 13.3) che, in generale, per la distribuzione della rete di monitoraggio, la quale peraltro dovrebbe avanzare verso un metodo più sistematico ed andare oltre il livello "puntiforme" quando questo avviene. E' necessario quindi che **oltre agli adempimenti normativi**, quindi obbligatori, relativi al Dlgs 152/2006, **si estenda il monitoraggio ai corsi d'acqua, pozzi, sorgenti e falde** (par. 13.3.2 del RA). Si considera infatti carente sul piano tecnico, ai fini della valutazione d'impatto e dello sviluppo di monitoraggio, quanto oggi reperibile tramite i servizi preposti (vedi *links* del Cap. 13). Si legano anche a ciò le previsioni già stabilite nel par. 8.2.2 e nel Cap. 7 del RA.

Di quanto sopra, dovranno farsi carico il Piano Operativo ed il Regolamento Edilizio per le parti di competenza comunale. Appare necessario, sul piano tecnico, un significativo incremento del numero dei punti di campionamento, rilevamento e monitoraggio anche in relazione ai movimenti dei bassi strati dell'atmosfera e della distribuzione di patologie gravi legate alle varie forme di inquinamento.



Comune di Reggello (Firenze)

Controdeduzioni a “Contributo Tecnico”, Settore Tutela della Natura e del Mare, Regione Toscana” del 10/01/2017, prot. n. 510 e prot. 1118 del 16/01/2017 inerente:

Piano Strutturale Comunale

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i.

**STUDIO D’INCIDENZA SIC IT5140012 VALLOMBROSA E
BOSCO DI S.ANTONIO**

(ai sensi della L.R. 30/2015, Capo IV)

Marzo 2017

Il “Contributo Tecnico” dal Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. n.510 del 10/01/2017 e prot. n. 118 del 16/01/2017 - Comune Reggello), relativo allo Studio d’Incidenza per Vallombrosa e S. Antonio inerente la VAS del nuovo Piano Strutturale, in linea di massima esplicita, per la parte normativa, quanto previsto da quest’ultimo documento e dal Capitolo n.10 del Rapporto Ambientale (RA). Il par. 1 dello Studio d’Incidenza, indica *alcune* norme di riferimento ma poi “...rimanda alla normativa per gli aspetti formali e procedurali ...”; si vedano anche i par. 10.1 e 10.2 del RA. Viene anche richiamata la l.r. n.10 del 12 febbraio 2010 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)).

Si osserva che legge regionale n.30 del 19 marzo 2015 ed il DPR n.357/1997, la l.r. 48/2016, la Del. D.G.R. n.1223 del 15/12/2015, la l.r. n.22 del 3 marzo 2015, la l. n.56 del 7 aprile 2014, essendo norme sono di per se stesse cogenti, implicano che ad esse deve essere adeguato lo sviluppo del Piano Strutturale.

Le 4 aree protette menzionate dal “Contributo di Settore” sono espresse nello Studio d’Incidenza. Quest’ultimo, al proposito, è *complementare* al Capitolo 10 (*Le aree protette* – si vedano in proposito quanto disposto dai singoli paragrafi, dal 10.1 al 10.4) del RA, dove si indica che, stante quanto disposto, “... è comunque data particolare attenzione a quanto riportato nel capitolo sugli “Ambienti Forestali ...”. Questo assume maggior rilevanza e pertinenza in considerazione che le aree protette entro il territorio di Reggello sono perlopiù aree boscate o riferibili alla legge forestale ed al suo regolamento d’attuazione.

Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dagli artt. 87 e 88 della l.r. 30/2015, dei quali il primo è indicato direttamente nello Studio d’Incidenza, il fatto stesso che tale Studio sia riferito direttamente alla l.r. 30/2015 ne impone implicitamente l’obbligatorietà dell’art. 88 *in toto*. Per quanto concerne la definizione di “... opportune misure di mitigazione...”, si rimanda a quanto indicato nei Capitoli nn. 4, 8, 9, 10 e 11 del RA e nel n.12 per gli aspetti di indirizzo relativo all’economia ambientale e lo sviluppo del territorio, ed allo Studio d’Incidenza.

In tal senso, si ricordano le previsioni del D.Lgs. 150/2012 e del D.M. 22 gennaio 2014 sull’uso di pesticidi in agricoltura. Ad esempio, si mette in evidenza come l’art. 6, comma 4 del suddetto D.Lgs. tiene conto delle restrizioni d’uso in aree ed ambiti particolari come ad esempio le aree protette ed altre aree specifiche, l’applicazione del principio di precauzione, la definizione di indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle misure in esso previste.

Per quanto riguarda la verifica della ascrivibilità delle ANPIL nel (Sistema regionale delle aree protette” o nel “Sistema regionale della biodiversità” (art 113 della l.r. 30/2015), la decorrenza dei termini (comma 1, art. 13) e lo stato della procedura di verifica e **per quanto altro espresso nei diversi punti di cui al presente documento, si darà attuazione, per le competenze comunali, nel Piano Operativo.**

Comune di Reggello (Firenze)

Controdeduzioni a “Parere su Rapporto Ambientale VAS per l’adozione del Piano Strutturale del Comune di Reggello (FI)” da parte di ARPAT – Area Vasta di Centro, Dip. ARPAT di Firenze”, prot. n. 1560 del 19/01/2017, inerente:

Piano Strutturale Comunale

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i.

RAPPORTO AMBIENTALE

(ai sensi dell’art. 24 della L.R. 10/2010 e s.m.i.)

Marzo 2017

In riferimento alla lettera cl. FI.02/147.21 datata 18/01/2017 a firma della dott.ssa Sandra Botticelli in qualità di dirigente ambientale ARPAT, Area Vasta Centro, via Ponte alle Mosse 211, Firenze, si osserva quanto segue.

Riguardo al “Parere su Rapporto Ambientale VAS per l’adozione del Piano Strutturale del Comune di Reggello (FI)” da parte di ARPAT – Area Vasta di Centro, Dip. ARPAT di Firenze”, prot. n. 1560 del 19/01/2017 emerge la necessità, per le parti di competenza del Piano Strutturale, di provvedere alla soluzione di quanto appare carente nei punti citati dal “Parere” e di darne risposta attraverso il Piano Operativo ed il Regolamento Edilizio per quanto di competenza degli stessi. Pur nel rispetto formale della Direttiva 2008/50/CE, **sul piano tecnico ciò comprende la definizione, progettazione e realizzazione di una rete di monitoraggio idonea a garantire una copertura del territorio e delle sue diversità ambientali ed umane entro le premesse e disposizioni normative ed amministrative previste dalla legge** (es.: D.Lgs. 150/12, D.M. 22 gennaio 2014, ecc.). Peraltro, si osserva che alla data odierna (28 febbraio 2017) non risultano pervenuti all’Ufficio Ambiente del Comune di Reggello dati in merito da parte del Dipartimento di Prevenzione di riferimento.

Il Rapporto Ambientale (RA) mette in evidenza alcuni capisaldi introduttivi, si noti ad esempio che in esso:

- a) *é fatto ampio uso di rimandi ai links via web a normative, regolamenti e testi tecnici sia come elementi stessi del RA che come modalità tecniche di attuazione per gli sviluppi pianificatori e progettuali previsti sia da livelli pianificatori sovrordinati (es.: ex-Autorità di Bacino) che da strutture tecniche istituzionali di notevole autorevolezza (es.: ISPRA). Il riferimento online serve per non appesantire e complicare il RA allorchè numerosi temi, norme e manuali sono disponibili in rete. Essendo i rimandi a norme, regolamenti, previsioni, ecc., online definiti come parte stessa del RA, tali normative, indirizzi, previsioni, ecc. sono non discrezionali ma obbligatoriamente da recepire in toto nel Piano Strutturale e nel Piano Operativo;*
- b) *il RA affronta varie tematiche in senso organico ed interdisciplinare anzi che in modo schematico, elementare e con scarsi elementi interconnettivi, che forse sarebbero più semplici per la lettura ma meno efficaci nelle applicazioni;*
- c) *riguardo al Piano di Monitoraggio, il documento RA, anche ai sensi di quanto espresso al punto b) cui sopra, evidenzia che il monitoraggio è considerato come strumento necessario (quindi, imprescindibile) ed ordinario (per cui, non eccezione ma regola) di pianificazione, uso e gestione del territorio e delle sue risorse in modo intersettoriale. Ad esempio, si noti che dal livello pianificatorio gerarchico superiore (regionale) a quello locale le indicazioni sono chiare e dirette ad esempio già nei paragrafi 2.1.2, 8.2.2, 8.3.2, 9.5.3, 9.12, 12.3, 13.3.1. Inoltre, aspetto frequentemente non curato in altri piani strutturali ma che è adottato nel RA (Cap. 12), il monitoraggio è strumento per l’uso di obiettivi, criteri, metodi ed analisi di valutazione economico-ambientale per un ampio spettro di tipi di sviluppo e/o trasformazione del territorio e degli investimenti in chiave*

multidisciplinare e diversificati per tipologia, funzioni, finalità e regime proprietario. In questo ambito, si legge (paragrafo 12.3) che “... **gli stessi parametri di valutazione economico-ambientale sono impiegabili come indicatori per il monitoraggio ...**”.

Per le risorse idriche, ad esempio, il RA evidenzia per il territorio di Reggello la necessità della disponibilità di dati (par. 13.2) sia nei confronti dei fitofarmaci (par. 13.3) che, in generale, per la distribuzione della rete di monitoraggio, la quale peraltro dovrebbe avanzare verso un metodo più sistematico ed andare oltre il livello “puntiforme” quando questo avviene.

Come dal Rapporto Ambientale (RA), **i dati disponibili necessitano di integrazioni della loro distribuzione ed incidenza, per lo sviluppo di un Piano di Monitoraggio e di previsioni di impatto, nonostante che già quelli forniti destino alcune preoccupazioni;** si legga all’uopo quanto espresso nel Cap. 13 del RA.

Fra i vari motivi, meglio indicati nel RA, sul piano tecnico si osserva che:

- a) l’estensione della “area omogenea” in cui rientra Reggello non appare sufficientemente rappresentativa per vastità di superficie, numero di centraline, variabilità di fonti e tipologie inquinanti, variabilità di ambienti e relazioni con la variabilità del clima, dell’orografia e degli usi dei suoli, con la distribuzione dei movimenti dei bassi strati dell’atmosfera, le fasce altitudinali, ecc.;
- b) sono necessari dati specifici o dettagliati **per le diverse realtà del territorio reggellese** in merito a fitofarmaci, metalli pesanti, ecc. oltre il livello puntiforme;
- c) la rete di monitoraggio deve poter mettere in relazioni i flussi di inquinanti;
- d) è necessario evidenziare le alterazioni chimiche e/o batteriologiche nei suoli agrari, forestali, periurbani ed urbani, anche in considerazione che alcuni studi rivelino situazioni da verificare e monitorare (es.: “piogge acide”, ozono, quantità di alluminio circolante nei suoli forestali);
- e) è necessario conoscere la distribuzione ed origine (eventuale) di percolati e/od altri soluti inquinanti nelle falde acquifere, in particolare in prossimità di aree con produzioni di sintesi, industriali, di scarico e/o fognarie, come anche dati relativi allo IBE;
- f) devono essere definiti limiti per l’attingimento di acque superficiali e profonde in relazione alla variabilità del clima ed alla concentrazione di inquinanti e/o alterazioni della qualità batteriologica, considerata anche l’obbligatorietà del rispetto del Deflusso Minimo Vitale;
- g) sono essenziali i dati sulla distribuzione ed incidenza di malattie (es.: tumori, ecc.) potenzialmente legati a fattori inquinanti od alterativi dell’ambiente (in senso lato).

E’ necessario quindi che **oltre agli adempimenti normativi**, quindi obbligatori, relativi al Dlgs 152/2006, **si estenda il monitoraggio ai corsi d’acqua, pozzi, sorgenti, falde e suoli** (par. 13.3.2 del RA). Si considera necessario sul piano tecnico, ai fini della valutazione d’impatto e dello sviluppo di un Piano di Monitoraggio, una maggior quantità e tipologia dei dati oggi reperibili tramite i servizi preposti (vedi *links* del Cap. 13). Si vedano anche le previsioni già stabilite nel par. 8.2.2 e nel Cap. 7 del RA.

Per quanto riguarda l'inquinamento (senso lato), pur nel rispetto formale della Direttiva 2008/50/CE, sotto il profilo tecnico appare necessario un significativo incremento del numero dei punti di campionamento, rilevamento e monitoraggio anche in relazione ai *movimenti dei bassi strati dell'atmosfera e della distribuzione di patologie gravi legate alle varie forme di inquinamento*.

Di quanto sopra, dovranno farsi carico il Piano Operativo ed il Regolamento Edilizio per le parti di competenza comunale.

Si nota che la disponibilità dei dati ambientali per il territorio reggellese è **stata richiesta ad ARPAT con lettera PEC del 14/01/2016, prot. n.2706 del 18/01/2016 di ARPAT, relativa ai dati su qualità dell'aria, delle acque (acque superficiali, sotterranee, destinate alla produzione di acqua potabile), alle bonifiche in corso, al rumore, agli elettrodotti, nonché ai sistemi produttivi.**

La risposta di ARPAT, come da lettera dello 08 febbraio 2016, cl. FI.02/147/17, firmata dal Responsabile del Dip.to ARPAT di Firenze, Dott. Alberto Tessa, si limita ad un rimando al sito online di ARPAT ed all'annuario ambientale 2015 di ARPAT, poi aggiornato nel RA con l'annuario ambientale del 2016.

Comune di Reggello (Firenze)

Controdeduzioni ad “*Osservazioni sulla VAS del Comune di Reggello (FI)*” da parte di Dipartimento della Prevenzione, Zona Sud-Est Firenze, Via Chiantigiana 37, 50126 Firenze, prot. gen. N.6222 del 10 marzo 2017, inerenti:

Piano Strutturale Comunale

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i.

RAPPORTO AMBIENTALE

(ai sensi dell’art. 24 della L.R. 10/2010 e s.m.i.)

Marzo 2017

In considerazione che il documento è pervenuto dal Dip.to della Prevenzione in data 10 marzo 2017, per quanto fuori dai termini si è ritenuto opportuno, nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, esaminarlo con le seguenti osservazioni:

Punto 1. E' menzionata la Sintesi non tecnica ma non vi è alcun riferimento al Rapporto Ambientale (RA). In quest'ultimo (Capitolo 11), come anche nella suddetta Sintesi, **non si rileva alcuna indicazione circa** "... *l'ulteriore costruzione di centri commerciali e parcheggi* ...". Anzi, i paragrafi da 11.2 a 11.3 del RA ed i paragrafi 7.1, 7.2 e 7.2 della Sintesi non Tecnica inquadrano il contesto in cui sono intesi i progetti di opere ed infrastrutture, come esposti nel par. 11.1 del RA e nel par. 7 della Sintesi, vari criteri limitativi ai fini della sostenibilità ambientale e finalità.

Punto 2. Nel rispetto formale della Direttiva 2008/50/CE, sotto il profilo tecnico si mantiene quanto espresso nel RA. In questo senso, vale in merito anche quanto espresso nelle controdeduzioni al "Contributo" formulato da ARPAT, cui riferisce il Punto 2 delle "Osservazioni" del Dip.to della Prevenzione. Come anche richiamato dal RA, esistono forme, tipi e distribuzioni di inquinanti non riportati o non rilevati ma necessari ai fini di una valutazione d'impatto. Il dato a se stante di elemento o composto inquinante, se scevro dalla sua contestualizzazione, origine e distribuzione – *in cui giocano in modo rilevante anche i movimenti dei bassi strati dell'atmosfera e delle acque superficiali e sotterranee, non disponibili* – non consente una valutazione tecnica per l'impatto, la prevenzione e/o l'eliminazione sufficiente per la pianificazione. Ad esempio, appare tecnicamente di incerto risultato sviluppare una pianificazione per la prevenzione di impatti da inquinanti in assenza dei dati sulla distribuzione di tumori e/o altre patologie gravi ad essi legati.

Punto 3. Il dato necessario, a fini pianificatori e programmatori (Piano Strutturale) e per una valutazione d'impatto, è quello tecnico-analitico, quindi legato alla disponibilità qualitativa e quantitativa dei dati. Si veda quanto riportato nei paragrafi 13.1 e 13.1.1 del RA. L'azione informativa ed educativa relativa agli utilizzatori, senz'altro utile ed importante, sembra esulare dalle competenze di una VAS ed è piuttosto da intendersi di competenza di associazioni di categoria, servizi pubblici sanitari ed ambientali, più che nei requisiti e nelle forme di un Piano Strutturale. Ai fini del monitoraggio, il RA indica che "... *nella Figura 6, la situazione del territorio di Reggello non appare chiara Si osserva che l'impatto dei fitofarmaci sullo stato ecologico delle acque superficiali appare "non noto" e, forse, "significativo" in qualche caso ...*". Vedasi anche il prosieguo ed il link al sira.arpat.toscana.it indicato nel medesimo paragrafo 13.3.1.

Il RA, al paragrafo 13.3, richiama una normativa (ad esempio: D.Lgs. 150/2012, D.M. 22 gennaio 2014), alla quale si darà attuazione, per le competenze comunali, nel Piano Operativo. In tal senso, si mette in evidenza come l'art. 6, comma 4 del suddetto D.Lgs. tiene conto delle restrizioni d'uso in aree ed ambiti particolari come ad esempio le aree protette ed altre aree

specifiche, l'applicazione del principio di precauzione, la definizione di indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle misure in esso previste.

Punto 4. Il Capitolo 10 della Sintesi non Tecnica, come il Capitolo 14 del RA, evidenzia che "... il potenziale sviluppo di centrali a biomasse è *un'ipotesi che deve seguire* le previsioni normative e le verifiche economiche ed ambientali *preliminari* per la valutazione della sostenibilità ambientale, economica e di salute pubblica degli impatti e dei processi produttivi rispettivi. ...". Vedasi normativa richiamata e *links* relativi al contesto normativo europeo ed all'ARPAT.

